

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5436

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBO, ANGELI, BERNARDINI, BRANDOLINI,  
BUCCHINO, BURTONE, CODURELLI, GIANNI, GIU-  
LIETTI, LARATTA, MARINI, POLLASTRINI**

Disposizioni concernenti l'impiego delle terapie del dolore  
nella fase terminale della vita

*Presentata il 12 settembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei giorni della scomparsa di Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano, la nipote del prelado, Giulia, ha voluto far sapere ai *media* che, giunto al momento più doloroso e difficile, il prelado ha dichiarato ai medici che lo assistevano di voler rinunciare a qualunque proseguimento delle tecniche di mantenimento in vita e ha espresso la richiesta, a cui i medici hanno aderito, di essere sedato in modo da poter morire senza terrore e senza dolore.

Ciò che è avvenuto per il cardinale Martini non è un privilegio ma un fondamentale diritto umano che però il legislatore italiano ha finora impedito con

incomprensibili divieti. La presente proposta di legge intende porre fine alla negazione di questo diritto e restituire ai cittadini italiani la piena libertà di scelta mentre si avvicina il momento estremo del fine vita e la persona, mentalmente integra o una persona per tale motivo delegata, esercita l'ultimo essenziale diritto: decidere, in luogo dei sanitari o di altri, come morire. Può essere utile notare che — oltre all'ispirazione, all'esempio e alla dichiarazione del cardinale Carlo Maria Martini al momento della sua morte — questo prende spunto da un documento presentato a Papa Pio XII e da lui accolto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ogni cittadino ha il diritto di non vivere in stato di coscienza la propria agonia e la propria morte. Ha diritto pertanto di chiedere di essere sedato entrando nella fine irreversibile di ogni sofferenza e ogni angoscia, anche qualora l'uso di narcotici possa abbreviare la continuazione della vita dell'organismo.

2. In caso di condizioni cliniche irreversibili il paziente ha diritto di rinunciare a ogni trattamento medico tramite sua espressa richiesta ai medici curanti ovvero, in caso di sua inabilità, tramite un soggetto allo scopo delegato. Tale diritto è esercitato da chi per legame naturale o come indicato da una precedente dichiarazione scritta, rappresenta la volontà dell'ammalato, nel caso di impossibilità diretta di comunicare da parte del paziente.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge e, in caso di inadempienza, ne rispondono ai fini civili e penali.

